

ASSOCIAZIONE DI COMUNI SLOWLAND PIEMONTE

STATUTO

(art. 16 c.c.)

Articolo 1 – Denominazione, sede e durata

E' costituita l'associazione denominata "*Associazione di Comuni Slowland Piemonte*".

La sede legale è fissata presso il Municipio di ROPPOLO, sito in Via Giacinto Massa, n. 6.

L'associazione potrà istituire sedi secondarie, operative o amministrative, succursali, agenzie, ecc.

L'associazione avrà durata sino al 31/12/2066.

Articolo 2 - Gli ambiti territoriali di riferimento

L'ambito territoriale di riferimento è quello dell'area vasta che, riconoscendo come perno turistico d'attrazione il lago di Viverone, si distende ad abbracciare la collina morenica della Serra, l'Anfiteatro Morenico d'Ivrea nella sua porzione orientale e la pianura biellese-vercellese, includendo le lande risicole in direzione di Vercelli. Più precisamente, a Nord confina con Ivrea e i comuni della cintura immediatamente precedenti, a Est è limitata dal torrente Elvo, ad Ovest confina dapprima con la Dora Baltea e successivamente con il corso del canale d'Ivrea, infine a sud il limite è definito dalla linea ferroviaria Torino-Milano. Elemento di continuità territoriale può considerarsi da un lato l'Anfiteatro Morenico percorso dall'Alta Via e collegato alla Serra tramite la parte orientale della Grande Traversata Biellese, dall'altro la Via Francigena, che si inserisce come un nastro culturale, unendo le varie realtà geografiche.

Articolo 3 – Scopi

L'associazione non ha fini di lucro. Lo scopo sociale è quello di:

- Far emergere e diffondere la conoscenza delle peculiarità dell'area di interesse valorizzandone la naturale vocazione a proporsi come oasi di vita in equilibrio con l'ambiente e orientata a recuperare il valore della lentezza: nei rapporti, nella scoperta, nelle attività.
- Favorire lo sviluppo economico ed il benessere delle comunità locali attraverso il coinvolgimento delle attività produttive, economiche e imprenditoriali, sia tradizionali che innovative collegate al turismo, all'agricoltura, all'artigianato e alla commercializzazione dei prodotti locali.
- Favorire azioni e progetti per la tutela del territorio e il relativo recupero ambientale e culturale, rafforzando il senso di appartenenza e di consapevolezza della popolazione ed evidenziando lo stretto collegamento che tale attività di conservazione può avere anche in termini economici.
- Creare collaborazioni e sinergie con enti pubblici e privati, di diversa natura e a vari livelli, Istituzioni, Associazioni, Università, Agenzie Turistiche Locali, al fine di far dialogare e valorizzare i molteplici attori della scena locale.
- Sostenere progetti aventi per obiettivo la salute psico-fisica della persona, il miglioramento delle relazioni interpersonali, lo scambio di saperi, il recupero delle tradizioni e tutto quanto sia affine alla filosofia di un vivere lento e consapevole.
- Predisporre azioni e piani di comunicazione volti a far conoscere e apprezzare l'intera area, superando i campanili e riconoscendo il valore comune di storia, patrimonio architettonico, artistico, culturale, paesaggistico e valorizzando gli eventi con collaborazioni e calendarizzazioni.
- Ricercare fonti di finanziamento e sviluppare progetti per acquisire fondi atti a sostenere

le attività dell'Associazione

- Promuovere il dialogo e lo scambio di buone prassi con altri Enti e Territori sia limitrofi che lontani.
- Promuovere e gestire eventuali convenzioni fra comuni soci stipulate per fini previsti dal presente statuto.
- Favorire la creazione di nuove opportunità di occupazione nel contesto degli obiettivi qui elencati.

Nel perseguire gli scopi delineati, in un'ottica di forte e costruttiva partecipazione ci si pone, di fatto, nel quadro definito e condiviso del percorso che ha condotto alla sottoscrizione del Contratto di Lago di Viverone replicandone e moltiplicandone gli effetti in un bacino di interesse più ampio.

L'associazione potrà svolgere qualunque attività connessa ed affine a quelle sopra elencate, e potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali.

In particolare, per raggiungere gli scopi prefissati e guadagnarsi il riconoscimento e la visibilità necessaria ad operare ed evitare confusioni ed ambiguità, sarà strumento d'azione registrare a nome dell'Associazione e con tutti i diritti che ciò comporta, il marchio di riconoscimento Slowland Piemonte, nonché acquisire e detenere i domini internet connessi.

L'associazione potrà aderire ad altre associazioni, enti e società che svolgono attività nell'ambito del proprio oggetto sociale.

Articolo 4 – Soci

Possono essere membri dell'associazione i Comuni appartenenti all'area identificata al precedente art. 2 o contigui a Comuni soci, che ne facciano richiesta, allegando la delibera che esprime la volontà di aderire e la dichiarazione di accettazione del presente Statuto.

Possono inoltre aderire a titolo di *Amici di Slowland Piemonte*, secondo quanto specificato al successivo art. 6, le associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro, che svolgono attività compatibili con gli scopi dell'associazione indicati al precedente art. 3.

Categorie di soci:

- Soci fondatori, corrispondenti ai Comuni che hanno sottoscritto l'Atto Costitutivo.
- Soci ordinari: sono i Comuni che aderiscono in data successiva a quella dell'Atto Costitutivo. Possono aderire anche Enti e istituzioni pubbliche diversi dai Comuni.

L'Assemblea approva - o rifiuta con motivazione - le richieste di nuove adesioni.

L'Assemblea potrà altresì nominare, tra i soggetti pubblici e privati, soci benemeriti e onorari. Si tratta di coloro che, per la loro personalità, per la frequenza all'associazione o per aver contribuito finanziariamente o svolto attività a favore dell'associazione stessa, ne hanno sostenuto l'attività e la sua valorizzazione.

Articolo 5 – Quote associative

I soci sono tenuti a versare il contributo associativo annuale stabilito in funzione dei programmi di attività.

Tale quota è proposta annualmente per l'anno successivo dall'Ufficio di Presidenza e approvata dall'assemblea; in ogni caso non potrà mai essere restituita.

Articolo 6 – Amici di Slowland Piemonte

Amici di Slowland Piemonte sono le associazioni pubbliche e private, senza fini di lucro che, pur non versando la quota associativa, svolgono attività coerenti con gli scopi

dell'Associazione e a sostegno del progetto complessivo di valorizzazione di *Slowland Piemonte*.

Articolo 7 – Recesso ed esclusione

Recesso. Oltre che nei casi previsti dalla legge, può recedere l'associato che non sia più in grado di condividere gli scopi sociali. La comunicazione di recesso dovrà pervenire all'Ufficio di Presidenza entro il 31 ottobre dell'anno solare precedente a quello di efficacia del recesso.

Esclusione. L'esclusione sarà deliberata dall'assemblea nei confronti dell'associato che:

1. Non ottemperi alle disposizioni del presente statuto, dei regolamenti sociali, delle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
2. Non abbia provveduto per due anni consecutivi al versamento della quota associativa; i casi di morosità determinano una prima comunicazione da parte del Presidente con sollecito ad effettuare il versamento delle quote associative arretrate nel termine di 60 giorni dalla sua notificazione;
3. Svolga attività in concorrenza o contraria agli interessi dell'associazione.

Le deliberazioni adottate per l'esclusione sono notificate al socio, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno. Il ricorso contro l'esclusione, a pena di decadenza, deve essere notificato all'ufficio di Presidenza, entro e non oltre 15 giorni dal ricevimento.

La presentazione del ricorso non ha effetto sospensivo dell'esclusione e l'eventuale suo accoglimento non dà diritto a risarcimento di danni.

Il recesso o l'esclusione dei soci non danno diritto al rimborso delle quote versate.

Articolo 8 – Organi Sociali

Sono organi dell'associazione:

- a) l'Assemblea degli associati;
- b) l'Ufficio di Presidenza;
- c) il Presidente, il Vice Presidente e il Tesoriere,
- d) il Collegio dei Revisori dei conti.

Tutti i componenti degli organi sociali rimangono in carica per tre anni dalla data di nomina e possono essere rieletti.

Le cariche associative vengono ricoperte a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese sostenute in nome e per conto dell'Associazione, preventivamente autorizzate dal Consiglio Direttivo ed adeguatamente documentate.

Articolo 9 – Assemblea degli Associati

L'Assemblea è composta dai legali rappresentanti dei soci fondatori e dei soci ordinari, o da loro delegati.

Gli Amici di *Slowland Piemonte* e i soci benemeriti o onorari sono invitati permanenti dell'Assemblea, senza diritto di voto, ma con diritto a prendere la parola su autorizzazione del Presidente dell'Assemblea.

La convocazione dell'Assemblea degli associati avviene mediante comunicazione scritta, trasmessa almeno dieci giorni prima dell'adunanza, per posta anche elettronica o fax, e contenente il luogo, la data e l'ora della prima e della seconda convocazione, con l'ordine del giorno.

L'Assemblea delibera in materia di:

1. indirizzi e linee generali dell'associazione;
2. progetti e programmi di promozione;
3. bilancio consuntivo e preventivo;

4. nomina e revoca del Presidente e dell'ufficio di Presidenza;
5. determinazione di eventuali rimborsi spesa degli organi sociali;
6. determinazione dell'importo della quota associativa per i soci fondatori e ordinari;
7. approvazione di progetti di investimento sul territorio e di ogni altro provvedimento, coerente con gli scopi sociali, che esuli dall'ordinaria gestione delle attività dell'associazione
8. modifiche dello statuto;
9. nomina, qualora lo ritenga opportuno, di Consulte locali e/o Commissioni tecniche e scientifiche per la trattazione e lo studio di determinati argomenti;
10. ammissione, nomina e dimissione dei soci sulla base di quanto previsto al precedente art. 7.

L'Assemblea è convocata e si riunisce almeno una volta all'anno, entro i quattro mesi successivi alla chiusura dell'esercizio sociale. Essa si riunisce per iniziativa dell'Ufficio di Presidenza o quando ne sia fatta richiesta scritta da almeno un quarto dell'Assemblea degli associati, previa specificazione degli argomenti da trattare. In questo caso l'Assemblea deve riunirsi entro trenta giorni dalla richiesta.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'associazione o, in caso di sua assenza, dal Vice Presidente.

L'Assemblea è validamente costituita:

- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno degli associati aventi diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei presenti.

Per la validità delle deliberazioni dell'Assemblea, sia in prima che in seconda convocazione, è necessaria la maggioranza dei voti degli associati presenti.

In sede di Assemblea, il voto potrà essere effettuato unicamente dal rappresentante legale dell'ente o da un membro avente delega ufficiale del legale rappresentante.

Ogni socio avente diritto al voto, potrà risultare in possesso di non più di due deleghe di voto oltre alla propria.

La deliberazione di modifica dello Statuto, e dell'eventuale scioglimento dell'associazione, tanto in prima quanto in seconda convocazione, è adottata con i voti di almeno i due terzi degli associati presenti.

Articolo 10 - Rappresentatività dei soci attraverso l'espressione del voto

Nelle deliberazioni dell'Assemblea che abbiano per oggetto progetti, finanziamenti, investimenti o provvedimenti e iniziative che hanno ricadute dirette sui territori, ogni socio partecipa con un numero di voti correlato al numero di abitanti certificati all'atto della votazione, secondo il seguente schema:

- fino a 750 abitanti: 1 voto
- da 751 a 1.500: 2 voti
- da 1.501 a 3.000: 3 voti
- da 3.001 a 5000: 4 voti
- oltre 5000: 5 voti

Nelle deliberazioni che riguardano l'assetto giuridico e organizzativo dell'Associazione e i relativi aspetti gestionali ogni socio ha diritto ad un solo voto.

Articolo 11 – Ufficio di Presidenza

L'Ufficio di Presidenza è eletto dall'Assemblea dei soci ed è formato da un numero dispari di membri compreso fra sette ed undici eletti fra gli associati. Il loro numero è stabilito dall'Assemblea prima di ogni elezione o rielezione degli stessi.

I componenti dell'Ufficio restano in carica tre anni e sono rieleggibili. Durante la prima convocazione l'Ufficio di Presidenza elegge al proprio interno il Presidente, il Vice Presidente ed il Segretario Tesoriere.

L'Ufficio di Presidenza è convocato dal Presidente tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un terzo dei membri.

La convocazione è fatta a mezzo lettera o fax o e-mail da spedirsi non meno di quindici giorni prima dell'adunanza. Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta di voti. Di ogni seduta viene redatto il relativo verbale.

L'Ufficio di Presidenza è investito dei più ampi poteri per la gestione dell'Associazione. Spetta, pertanto, fra l'altro a titolo esemplificativo, all'Ufficio:

- a) curare l'esecuzione delle deliberazioni assembleari;
- b) redigere il rendiconto economico - finanziario;
- c) predisporre gli eventuali regolamenti interni;
- d) stipulare tutti gli atti e contratti inerenti all'attività sociale;
- g) compiere tutti gli atti e le operazioni per la corretta amministrazione dell'Associazione che non siano spettanti all'Assemblea dei soci, ivi compresa la determinazione della quota associativa annuale;
- h) vigilare sul buon funzionamento di tutte le attività sociali e coordinamento delle stesse.

L'ufficio di Presidenza è validamente costituito:

- in prima convocazione, quando intervengano la metà più uno dei componenti;
- in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei componenti.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei voti espressi dai componenti presenti. A parità di voti prevale il voto del Presidente.

Qualora venga a mancare un componente, l'assemblea provvede a sostituirlo nel corso della prima assemblea utile.

Articolo 12 – Presidente e Vice Presidente

Il Presidente rappresenta l'associazione ed è garante del raggiungimento degli scopi e del rispetto dello statuto, convoca e presiede le riunioni dell'assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale e la firma sociale.

Attua, mediante la collaborazione dei suoi delegati, gli indirizzi gestionali dell'assemblea e dell'Ufficio di Presidenza. Detiene altresì la possibilità di attribuire deleghe operative ai membri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Vice Presidente coadiuva il Presidente e lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

Articolo 13 – Struttura direzionale e operativa

Il Presidente, con mandato dell'Ufficio di Presidenza, affida le attività afferenti al raggiungimento degli obiettivi di ordinario funzionamento e di sviluppo strategico, programmati dagli organi sociali, a membri volontari dell'Ufficio di Presidenza, a dipendenti degli Enti Locali soci ed eventualmente a soggetti esterni, sia a titolo gratuito che oneroso, i quali siano ritenuti idonei per curricula e competenze, mediante incarichi di collaborazione e di affidamento nei termini consentiti dalla legge.

Articolo 14 – Segretario Tesoriere

Il Segretario Tesoriere, individuato con le modalità di cui all'articolo 11, ha la responsabilità della corretta gestione finanziaria della associazione. Redige i verbali delle riunioni, predisporre le convocazioni dell'Ufficio di Presidenza e gestisce le pratiche amministrative avvalendosi della collaborazione delle risorse umane di cui all' art. 13 Esercita la funzione

contabile e collabora con la struttura preposta alla redazione del bilancio di previsione e consuntivo; provvede all'incasso delle entrate dell'Associazione ed al pagamento delle spese, in attuazione delle disposizioni degli organi sociali.

Articolo 15 – Collegio dei revisori dei conti

Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti nominati dall'Assemblea dei soci fra associati o terzi che siano in possesso di adeguate competenze economico-contabili.

I membri del Collegio non possono essere contemporaneamente membri dell'Ufficio di Presidenza.

Il Collegio dei Revisori dura in carica 3 anni e i suoi membri sono rieleggibili per una sola volta.

Esso elegge al proprio interno il Presidente.

Nel caso in cui, per dimissioni o altra causa, uno dei Revisori decada dall'incarico, subentra il Revisore supplente più anziano di età che rimane in carica fino allo scadere dell'intero Collegio.

Il Collegio dei Revisori ha il compito di controllare trimestralmente la gestione amministrativo/contabile, di esaminare in via preliminare i bilanci, di redigere una relazione di accompagnamento agli stessi.

I Revisori hanno infine facoltà di partecipare, anche singolarmente, alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto.

L'attività del Collegio dei Revisori deve risultare da apposito verbale riportato nel libro dei verbali del Collegio dei Revisori, nel quale devono essere riportate anche le relazioni ai bilanci.

Articolo 16 – Finanza e Patrimonio

Il patrimonio dell'Associazione è costituito da immobilizzazioni materiali ed immateriali di proprietà dell'associazione stessa.

L'Associazione trae le risorse economiche per il suo funzionamento e per lo svolgimento delle sue attività:

- dalle quote annuali versate dagli associati;
- da eventuali quote straordinarie deliberate dall'Assemblea in relazioni a particolari iniziative che richiedano disponibilità eccedenti quelle del bilancio ordinario;
- da finanziamenti dello Stato, delle Regioni, della UE e di altri enti o soggetti, pubblici o privati (associazioni e non associazioni);
- da entrate derivanti da prestazioni di servizi;
- da proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e a terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale o artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- da donazioni, sovvenzioni o lasciti di terzi od associati;
- da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale.

La quota associativa annuale che i soci fondatori e i soci ordinari sono tenuti a versare è deliberata dall'Assemblea, su proposta dell'Ufficio di Presidenza e deve essere versata dai soci entro il 30 maggio dell'esercizio di competenza.

L'entità della quota annua dovrà essere commisurata al numero degli abitanti dei singoli comuni ed eventualmente ponderata in base a parametri stabiliti con voto dell'Assemblea.

Il fondo comune, costituito – a titolo esemplificativo e non esaustivo – da avanzi di gestione, fondi, riserve e tutti i beni acquisiti a qualsiasi titolo dall'Associazione, non è mai ripartibile fra i soci durante la vita dell'Associazione né all'atto del suo scioglimento.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto o differito, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge.

L'Associazione ha l'obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste.

Articolo 17 – Esercizio sociale

L'esercizio sociale dell'associazione coincide con l'anno solare.

Il bilancio consuntivo, dal quale devono risultare i beni, i contributi o i lasciti ricevuti e le spese effettuate, nonché le attività svolte, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea degli associati entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello cui si riferisce.

Il bilancio preventivo, che deve contenere le previsioni di entrata e di spesa, è sottoposto all'approvazione dell'Assemblea entro il 31 marzo dell'anno cui si riferisce.

È fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione ai soci, nonché fondi, riserve o capitale.

Articolo 18 – Scioglimento

In caso di scioglimento dell'Associazione, l'assemblea delibera in ordine alla devoluzione del patrimonio per fini di pubblica utilità.

La procedura di liquidazione sarà svolta nel rispetto delle norme del codice civile.

Articolo 19 - Disposizioni generali

La versione originale italiana del presente statuto è la sola dotata di valore legale.

Qualunque controversia derivante o connessa al presente atto sarà di esclusiva competenza del foro di Biella, con applicazione del diritto italiano.

Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le norme di legge vigenti in materia.